

VECO TAX

News

Periodico di aggiornamento sulla fiscalità internazionale edito da Verga Group
Via Lavizzari 4, CH-6900 Lugano • tel. +41 91 911 71 11 • fax +41 91 923 94 19
Web site: www.vergagroup.com • Email: info@vergagroup.com

PAESI BASSI

Novità internazionali

Nuova Convenzione con Barbados

Da gennaio 2008 è in vigore la Convenzione contro le doppie imposizioni tra i Paesi Bassi e Barbados.

La Convenzione segue in linea generale il Modello OCSE e le parti hanno espressamente convenuto che nell'applicazione e nell'interpretazione delle disposizioni convenzionali seguiranno il Commentario OCSE.

Le massime aliquote previste sulle ritenute sono:

- per i dividendi, 0% se il beneficiario effettivo è un fondo d'investimento oppure se il beneficiario effettivo è una società che detiene, per almeno 1 anno, il 10% del capitale della società erogante e il percettore ne è il beneficiario effettivo, 15% in tutti gli altri casi;
- per gli interessi e le royalties, 5%.

Opportunità

La Convenzione tra i Paesi Bassi e Barbados potrebbe presentare interessanti opportunità di pianificazione fiscale. Infatti, l'utilizzo di una holding intermedia fiscalmente residente nei Paesi Bassi permetterebbe da un lato di usufruire dell'esteso network convenzionale olandese e dall'altro di avvalersi di una holding residente in un giurisdizione a bassa fiscalità e con una legislazione societaria particolarmente flessibile.

Si rileva peraltro che non possono beneficiare delle disposizioni convenzionali le società di Barbados ivi

non soggette a tassazione (come, ad esempio, le International Business Companies).

Terminato l'Accordo per la Protezione degli Investimenti con il Venezuela

Il 9 maggio 2008 il ministro degli Affari esteri olandese ha annunciato che il 30 aprile il governo venezuelano ha terminato l'Accordo per la Protezione degli Investimenti, siglato il 22 ottobre 1991, con effetto dal 1 novembre 2008. Per gli investimenti effettuati prima di tale data, rimarranno in vigore le disposizioni contenute nell'Accordo per un periodo di 15 anni.

REGNO UNITO

Novità e restrizioni per i resident non-domiciled

In generale, le persone fisiche residenti nel Regno Unito sono tassate sui redditi ovunque prodotti (worldwide taxation principle). Un contribuente resident non-domiciled può tuttavia richiedere di essere tassato secondo quanto "rimesso" nel Regno Unito (remittance basis taxation). Il regime fiscale dei resident non-domiciled è stato peraltro oggetto di una recente riforma, che, pur lasciando invariato il principale criterio di tassazione (remittance basis), ha introdotto alcune rilevanti modifiche che ne hanno ridotto il campo di applicazione.

Ciò in particolare, secondo quelle che sarebbero state le intenzioni del legislatore, per contrastare l'accesso e la fruizione di tale regime a quelle persone che, pur dichiarandosi resident non-domiciled, rimettono nel

IN QUESTO NUMERO:

PAESI BASSI

Novità internazionali

1

REGNO UNITO

Novità e restrizioni per i resident non-domiciled

1

LUSSEMBURGO

Annuncio di riforma fiscale

2

CANADA

Nozione di beneficiario effettivo di un dividendo percepito da una holding di partecipazioni

2

HONG KONG

Nessuna imposta sugli utili conseguiti da branch estere e su quelli derivanti da attività di commercio internazionale

3

ITALIA

Applicazione delle Convenzioni fiscali ai fondi di investimento

4

BRASILE

Esportazioni e prezzi di trasferimento

4

Regno Unito in vari modi i redditi prodotti all'estero senza assolvere alcun obbligo tributario.

Peraltro, le novità legislative hanno modificato non soltanto il regime

proprio dei resident non-domiciled (remittance basis), ma anche quello di alcune tipiche strutture (quali trusts e veicoli societari), utilizzate spesso dagli stessi resident non-domiciled per la detenzione e la gestione dei propri investimenti all'estero (e a volte anche nel Regno Unito).

La complessità delle novità introdotte comporta inevitabilmente un'organica verifica della posizione fiscale di ciascun resident non-domiciled, al fine di valutare singolarmente quelle che sono le decisioni da assumere.

L'opzione per la tassazione forfetaria

Secondo la nuova normativa, i contribuenti che sono stati resident non-domiciled per almeno 7 degli ultimi 10 anni, perdono il beneficio della tassazione su quanto "rimesso" nel Regno Unito, con conseguente imposizione dei redditi ovunque prodotti, e quindi anche di quelli che non sono stati "rimessi", tranne nel caso in cui opti, per ogni singolo periodo d'imposta, per il pagamento di un importo forfetario di 30mila sterline (remittance basis charge).

In altri termini, potranno continuare a beneficiare del regime remittance basis da un lato, i contribuenti che hanno beneficiato di tale regime per un periodo inferiore a 7 anni negli ultimi 10 e dall'altro lato, quelli che pur rientrando nel campo di applicazione della nuova normativa (7 anni su 10), optano per la tassazione su base forfetaria (remittance basis charge).

L'imposta forfetaria così determinata si aggiunge alle passività fiscali derivanti dal possesso (e dalla dichiarazione) dei redditi prodotti direttamente sul suolo britannico (quale, a titolo esemplificativo, il canone di locazione di un'abitazione di proprietà). Le autorità fiscali inglesi hanno precisato che, qualora il contribuente rimetta dei redditi conseguiti all'estero nel Regno Unito, questi redditi saranno automaticamente assoggettati a tassazione: le relative imposte dovrebbero essere pertanto sommate all'importo di 30mila sterline dovuto a titolo di remittance basis charge. Peraltro,

il trasferimento da un conto estero dei fondi necessari per pagare l'imposta forfetaria non costituisce di per sé una remittance fiscalmente rilevante.

Trusts

Come già detto, la riforma del regime fiscale dei resident non-domiciled interessa anche il trattamento tributario di alcuni istituti di pianificazione fiscale (quali trusts e veicoli societari), che tradizionalmente sono utilizzati per la detenzione di beni sia nel Regno Unito che all'estero.

Fra le novità introdotte, i capital gains derivanti dalla cessione di un bene disposto in un trust non residente nel Regno Unito dovrebbero essere considerati come se conseguiti direttamente dai beneficiari resident non-domiciled, se e nella misura in cui quest'ultimi abbiano ricevuto capital payments dal trust, a prescindere se il reddito abbia la propria fonte nel Regno Unito e se il suddetto provento sia stato ivi "rimesso".

Vista la complessità della normativa in esame, anche alla luce delle specifiche caratteristiche di ciascun trust, è opportuno verificare, adottando un approccio case by case, le conseguenze fiscali della nuova normativa in capo a ciascun contribuente.

Decorrenza

Le nuove disposizioni trovano applicazione in relazione ai redditi conseguiti nel periodo d'imposta che parte dal 6 aprile 2008.

LUSSEMBURGO

Annuncio di riforma fiscale

Il Primo Ministro lussemburghese ha annunciato alcune significative modifiche nell'ordinamento tributario domestico, volte a rafforzare il Lussemburgo come centro finanziario e societario internazionale.

In particolare, a partire dal 1 gennaio 2009, l'imposta sul capitale, che colpiva gli aumenti di capitale delle società lussemburghesi, e che è stata già ridotta dal 1 gennaio 2008

dall'1% al 0,5%, verrà definitivamente abrogata. Inoltre, l'aliquota effettiva dell'imposta sui redditi delle società verrà progressivamente ridotta dall'attuale 29,63% al 25,5%.

Convenzione con gli Emirati Arabi Uniti

Lussemburgo e Emirati Arabi Uniti hanno recentemente sottoscritto una Convenzione contro le doppie imposizioni basata sul Modello OCSE.

Le massime aliquote previste sulle ritenute applicate sono:

- per i dividendi, 10% oppure 5% se la partecipazione è almeno pari al 10% della società pagante;
- per gli interessi e le royalties, 0%.

Il Trattato prevede una specifica definizione di proventi derivanti dall'attività di shipping e trasporto aereo.

CANADA

Nozione di beneficiario effettivo di un dividendo percepito da una holding di partecipazioni (Caso Prevost Car)

Il giudice tributario canadese ha emesso un'importante sentenza (caso Prevost Car), depositata il 20 aprile 2008, con la quale, per la prima volta, è intervenuto sul concetto di "beneficiario effettivo" ai fini dell'applicazione delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni stipulate dal Canada.

Fatti

Il caso concerne un accertamento avviato dal fisco canadese nei confronti di una società residente in Canada controllata da una subholding olandese, i cui azionisti erano una società residente in Svezia (51%) e una residente nel Regno Unito (49%). In particolare, la società canadese distribuiva un dividendo alla propria controllante (la subholding olandese), assoggettandolo alla ritenuta ridotta prevista nell'art. 10(2) della Convenzione stipulata dal Canada con i Paesi

Bassi (aliquota del 5% anziché la ritenuta interna del 25%).

La Convenzione citata prevede l'applicazione della ritenuta ridotta soltanto se il percettore, fiscalmente residente nell'altro Stato stipulante, è il beneficiario effettivo dei proventi ricevuti.

La scelta di costituire una società subholding nei Paesi Bassi derivava dall'esigenza che la gestione dell'investimento non fosse effettuata né in Svezia né nel Regno Unito, ma in uno Stato terzo, in grado di offrire servizi finanziari e societari di livello e che fosse in aggiunta logisticamente di facile accesso. Tale scelta era ricaduta sui Paesi Bassi, non da ultimo per ragioni di convenienza fiscale.

Gli azionisti svedese e inglese avevano inoltre sottoscritto un patto parasociale che prevedeva, inter alia, che almeno l'80% degli utili della holding olandese e della propria partecipata canadese dovessero essere periodicamente distribuiti.

La holding olandese aveva la propria sede negli uffici di una società, legata alla propria banca di riferimento, che offriva servizi societari e fiduciari, non avendo pertanto né un ufficio proprio né personale dipendente. Infine, ai fini della normativa antiriciclaggio, quali beneficiari economici delle azioni erano stati indicati gli azionisti svedese e inglese.

Analisi del caso

Nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni conformi al Modello OCSE (e quella tra Canada e Paesi Bassi non fa eccezione), non vi è una definizione di "beneficial owner".

Secondo quanto si desume dal Commentario OCSE e dai lavori interpretativi elaborati dal medesimo organo internazionale, non può essere considerato beneficiario effettivo il soggetto interposto (conduit) se, pur essendo il proprietario formale dei redditi, ha poteri molto limitati, tali da renderlo di fatto un mero fiduciario o amministratore che agisce in nome e per conto delle parti interessate.

Neppure nell'ordinamento tributa-

rio canadese esiste una definizione di beneficiario effettivo.

Pertanto, i giudici hanno dovuto esprimersi sul concetto di beneficiario effettivo basandosi sull'elaborazione dottrinale e sulle decisioni della giurisprudenza domestica e (soprattutto) internazionale.

Decisione

I giudici hanno individuato il beneficiario effettivo di un dividendo nella persona che riceve il dividendo stesso in nome proprio e per proprio uso, assumendo il rischio e il controllo del provento che riceve. Tale nozione deve essere applicata anche qualora il percettore sia una società, tranne nel caso in cui la società stessa sia un mero soggetto interposto (conduit) per un'altra persona e non abbia "in maniera assoluta" il potere di disporre dei propri fondi, ovvero se agisce in nome di un terzo in conformità a precise istruzioni fornite dal medesimo, senza alcuna possibilità di discostarsi dalle istruzioni ricevute.

Nella fattispecie in esame, i giudici hanno ritenuto che:

- la holding olandese era "proprietaria" dei dividendi, che erano iscritti nel proprio bilancio;
- la distribuzione dei dividendi, sebbene vi fosse un accordo parasociale che obbligasse alla distribuzione di almeno l'80% degli utili societari, veniva decisa dall'organo assembleare;
- gli stessi dividendi, costituendo a tutti gli effetti di legge patrimonio della società, avrebbero potuto essere oggetto di azioni di recupero da parte di terzi creditori.

Per queste ragioni, il giudice ha ritenuto che la subholding olandese fosse l'effettivo beneficiario dei dividendi ricevuti, a nulla rilevando che la stessa non disponesse nei Paesi Bassi né di un ufficio né tanto meno di lavoratori dipendenti.

Osservazioni

Sebbene questa decisione potrà in seguito essere oggetto d'appello da parte delle autorità fiscali canadesi, la sentenza pare aver adottato un approccio maggiormente "garanti-

sta" nell'interpretare (e pertanto nell'applicare) alcune disposizioni convenzionali, quali la clausola del beneficiario effettivo. In particolare, fra le argomentazioni svolte, i giudici hanno esplicitamente affermato che se il percettore di un dividendo è una holding di partecipazioni, quest'ultima non può non essere considerata beneficiario effettivo soltanto perché, in ragione della sua attività (di detenzione di partecipazioni), non possiede né un ufficio né personale dipendente; piuttosto occorre verificare con attenzione che la stessa, agendo come mero soggetto fiduciario, non abbia in alcun modo il potere di disporre dei fondi ricevuti.

HONG KONG

Nessuna imposta sugli utili conseguiti da branch estere e su quelli derivanti da attività di commercio internazionale

Le autorità fiscali di Hong Kong hanno emesso due interpellanti preventivi riguardanti due distinte fattispecie concernenti ipotesi di commercio internazionale.

Utili di branch estera di società di distribuzione

Una società di distribuzione di Hong Kong ha richiesto l'opinione delle locali autorità fiscali in merito al trattamento fiscale degli utili conseguiti da una branch estera, localizzata in un Paese asiatico, che acquista da altre società del gruppo i prodotti che poi rivende nel Paese di stabilimento. Le autorità hanno ritenuto che, nella misura in cui l'attività di compravendita sia effettuata integralmente all'estero, senza l'intervento della società madre di Hong Kong, i redditi della branch estera non possono essere considerati ivi localizzati e pertanto non devono essere assoggettati a tassazione in Hong Kong.

Attività di compravendita di pezzi di ricambio prodotti all'estero

Gli utili derivanti dalla compravendita di pezzi di ricambio di macchine fotocopiatrici, prodotti all'estero

ma “in deposito” in Hong Kong, non sono ivi assoggettati ad imposizione. Nella richiesta d’interpello preventivo è stato precisato che i pezzi di ricambio verranno depositati in un magazzino gestito da un operatore specializzato e tutte le operazioni di compravendita saranno negoziate e concluse all’estero, così come le attività di back office e di incasso. Al fine di ritenere tali redditi non localizzati in Hong Kong, l’istante non dovrà ivi avere uffici, personale o un agente in relazione alle attività di compravendita.

ITALIA

Applicazione delle Convenzioni fiscali ai fondi di investimento

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione del 21/04/2008 n. 167, è intervenuta sull’applicabilità della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia, Paese di residenza del soggetto erogante e i Paesi Bassi, paese di residenza di un fondo pensione, nel caso in cui i flussi di reddito erogati dal soggetto residente in Italia siano percepiti dal fondo pensione olandese indirettamente per il tramite di un fondo di investimento di diritto lussemburghese.

Il fondo pensione olandese ha richiesto se fosse applicabile la Convenzione fra l’Italia e il Lussemburgo oppure se, considerando il fondo lussemburghese trasparente, dovesse applicarsi direttamente la Convenzione stipulata fra l’Italia e i Paesi Bassi.

L’istante ha fatto presente che il fondo lussemburghese:

- non ha soggettività fiscale passiva in Lussemburgo;
- gli utili e perdite sono automaticamente attribuiti al fondo pensione, “senza necessità di

atti dispositivi di distribuzione”.

Sempre secondo quanto illustrato dall’istante, il fondo pensione olandese presenta le seguenti caratteristiche:

- è fiscalmente residente nei Paesi Bassi;
- i flussi conseguiti dal medesimo sono esenti da imposizione per norma interna;
- i redditi distribuiti dal fondo sono tassati in capo agli aventi diritto (pensionati ed ex dipendenti del gruppo aziendale di riferimento).

L’Agenzia ha precisato che il fondo lussemburghese, in assenza di soggettività fiscale e in quanto mero veicolo interposto, non poteva essere considerato residente ai fini convenzionali. La stessa ha peraltro ritenuto applicabile la Convenzione con i Paesi Bassi, Stato di residenza dei sottoscrittori (fondo pensione) del medesimo fondo lussemburghese, considerando quest’ultimo in tal modo fiscalmente trasparente.

A tal fine, l’Agenzia ha ritenuto che il fondo pensione olandese fosse da un lato da considerarsi fiscalmente residente nei Paesi Bassi, così come peraltro risulta da apposito certificato emesso dalle locali autorità fiscali e dall’altro beneficiario effettivo dei flussi ricevuti, in quanto il reddito è “fiscalmente imputabile” al fondo stesso, rilevando a tal fine la “potenziale assoggettabilità all’imposizione”.

Nel caso in esame, coerentemente con quanto sostenuto nella risoluzione del 27/01/2006 n. 17/E, l’Agenzia sembra aver assunto, come parametri per valutare la “trasparenza” fiscale del soggetto interposto da un lato, l’obbligatorietà dell’imputazione dei redditi ricevuti dal soggetto interposto ai

soci ultimi sottoscrittori e dall’altro, che questi siano assoggettati a tassazione illimitata nel loro Paese di residenza.

BRASILE

Esportazioni e prezzi di trasferimento

Introdotta un nuovo meccanismo di aggiustamento prezzi

Secondo la normativa interna brasiliana, le operazioni di esportazione non sono soggette alla disciplina interna sul transfer pricing se il prezzo medio applicato alle esportazioni di beni, servizi e beni immateriali è pari o superiore al 90% del prezzo che, nelle medesime condizioni e grado di commercializzazione, sarebbe stato applicato fra terzi indipendenti. Tuttavia, nel caso in cui non sia rispettato tale criterio di salvaguardia, si considerano comunque effettuate a condizioni di mercato (e quindi non si applica la normativa sul transfer pricing) quelle operazioni di esportazione:

- che generano un reddito prima delle imposte non inferiore al 5% del valore delle esportazioni stesse, rapporto determinato mediando i valori dell’esercizio in corso e quelli dei due precedenti, oppure
- il cui fatturato sia pari o inferiore al 5% del totale del fatturato.

Inoltre, il legislatore brasiliano ha introdotto un coefficiente di rivalutazione dei valori-soglia sopra descritti fissato, per il 2008, nella misura dell’1,28. Queste misure dovrebbero permettere agli esportatori brasiliani, ai fini dell’applicazione della normativa domestica in tema di prezzi di trasferimento, di mitigare gli effetti della rivalutazione della moneta nazionale nei confronti di altre valute (quali euro e dollaro).